

### **Allegato 3 al Protocollo di accoglienza**

Istituto comprensivo di Dosolo, Pomponesco, Viadana

## **LA VALUTAZIONE degli alunni stranieri**

Si cercherà di valutare le 4 abilità:

COMPRENSIONE ORALE

COMPRENSIONE SCRITTA

PRODUZIONE ORALE

PRODUZIONE SCRITTA

Per la valutazione sarà necessario tenere in considerazione i seguenti fattori:

1. il livello di motivazione all'apprendimento della lingua italiana dell'alunno in rapporto al progetto della famiglia;
2. l'impegno;
3. il percorso scolastico pregresso;
4. lo stile di vita della famiglia rispetto alla sua comunità ed a quella italiana;
5. l'età del ragazzo ed i suoi bisogni evolutivi;
6. la distinzione tra la lingua della comunicazione (la lingua dei bisogni), i cui tempi di apprendimento possono oscillare da un mese ad un anno, e la lingua dello studio, per l'apprendimento della quale occorrono diversi anni;
7. i ritmi di apprendimento e di interazione dell'alunno (pur avendo appreso alcune parole e pur essendo in grado di comprendere il messaggio, alcuni alunni faticano ad interagire per ragioni culturali e/o di carattere);
8. il percorso individualizzato proposto da ciascun insegnante.

**A proposito degli alunni neo arrivati inseriti in III media**, per valutare la loro ammissione agli esami ed eventuale promozione sarà necessario:

- 1) non limitarsi alla valutazione della conoscenza dell'italiano come L2 acquisita a fine anno dall'alunno, ma si dovranno verificare le reali capacità dell'alunno e la sua motivazione all'apprendimento;
- 2) orientare l'alunno nella scelta della scuola effettivamente adatta alle sue potenzialità, sentita la famiglia ed eventualmente avvalendosi della consulenza di un mediatore culturale e linguistico;
- 3) contattare le scuole superiori considerate, per verificare la loro disponibilità a continuare il percorso di apprendimento della lingua italiana come L2 e per presentare l'alunno e il percorso svolto alla secondaria;
- 4) agli alunni che avranno compiuto i 16 anni, proporre i corsi CILS per la certificazione delle competenze di italiano come L2 ed eventualmente l'EDA.

**Per ciò che concerne l'insegnamento della II lingua comunitaria, considerato che per gli alunni si tratta della L3:**

- è necessario valutare le capacità di apprendimento di una lingua dell'alunno;
- ove la lingua3 dell'istituto non coincida con la lingua madre o la II lingua del paese d'origine dell'alunno, è preferibile che questi sia inserito in una classe che abbia scelto l'inglese potenziato e sostenga dunque l'esame scritto e orale nella sola lingua inglese;
- è importante attendere che l'alunno abbia raggiunto il livello A1 accoglienza della conoscenza dell'italiano (lingua della prima comunicazione) prima di inserirlo in un percorso di apprendimento della L3; in questa fase è auspicabile che le ore di alfabetizzazione siano poste in concomitanza con le ore della III lingua;

- per la prova d'esame in L3 di alunni neo arrivati in III, per i quali non sia stato possibile l'inserimento in classi che hanno scelto l'inglese potenziato, si suggerisce di:
  - a) predisporre una breve relazione sulla cultura e la civiltà del paese della L3 (spagnolo, francese,...), da esporre in lingua italiana durante la prova orale;
  - b) nel II quadrimestre preparare gli alunni allo scritto in lingua 3, così come previsto dalla normativa vigente in merito agli esami di licenza, affinché possa raggiungere gli obiettivi minimi.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *“Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”* – febbraio 2014 – pp.12-13

### **4.1 Gli esami**

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.

È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, sia al termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento

La valutazione in sede d'esame assume una particolare importanza. Sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale.

Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente

l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate. Per l'esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine.

Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.

- *L'art. 4 del DPR n. 275/1999*, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino “nel rispetto della normativa nazionale”.
- Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell'art. 45, comma 4, del DPR n 394 del 31 agosto 1999... Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni.” (si veda anche L53/03, art.3, sulla valutazione).